

CAPITOLO IV

Le successioni

SOMMARIO: 1. Vocazione, delazione e rapporti in cui non si ha successione – 2. Il divieto dei patti successori. art. 458 c.c. – 3. *Institutio ex re certa* – 4. Differenza tra eredità e legato – 5. Amministrazione dei beni ereditari e particolari chiamati – 6. Trasmissione della delazione – A) Disciplina – B) Rapporti con altri istituti – 7. L'eredità giacente e la curatela – 8. Indegnità e diseredazione – 9. La rappresentazione – 10. Accettazione dell'eredità – 11. La rinuncia all'eredità – 12. I diritti dei legittimari – A) Nozioni introduttive – B) La successione del coniuge – C) La successione dei figli – D) Il diritto di commutazione – E) Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari (art. 549 c.c.) – F) Legato in sostituzione di legittima – G) Legato in conto di legittima – H) Legato in aggiunta alla legittima – I) Cautela sociniana – 13. Le successioni legittime – 14. La forma dei testamenti, nullità e conferma – A) La forma – a) Il testamento olografo – b) Il testamento pubblico – c) Il testamento segreto – d) I testamenti speciali – B) La nullità – C) La conferma – 15. Principio di certezza nelle disposizioni testamentarie – A) Principio di certezza – a) Le disposizioni a favore dell'anima – b) Le disposizioni a favore di poveri – c) La disposizione fiduciaria – B) Il principio di personalità. – 16. Gli elementi accidentali del negozio testamentario – A) La condizione – B) Il termine – C) L'onere – 17. I legati – a) Legato di cosa altrui – b) Legato di genere – c) Legato di cosa non esistente nell'asse – d) Legato di cosa da prendersi in un certo luogo – e) Legato di cosa del legatario – f) Legato di credito o di liberazione da debito – g) Legato a favore del creditore – h) Legato di alimenti – i) Il prelegato – 18. Il diritto di accrescimento – 19. La revoca del testamento – 20. Le sostituzioni – A) La sostituzione ordinaria – B) La sostituzione fedecommissaria – 21. Gli esecutori testamentari – 22. La divisione ereditaria – 23. Divisione fatta dal testatore – A) Impugnativa della divisione fatta dal testatore – B) Assegno divisorio semplice – C) Divisione rimessa al terzo – 24. La collazione – 25. Il diritto di prelazione ed il retratto successorio – 26. Il patto di famiglia – A) I soggetti partecipanti al contratto – B) Oggetto del contratto – a) Azienda – b) Partecipazioni sociali – C) Soggetti del patto di famiglia – D) Contenuto del patto di famiglia – E) La liquidazione – a) La liquidazione ad opera dell'assegnatario – b) La liquidazione ad opera del disponente – c) La liquidazione ad opera di un terzo – F) La rinuncia alla liquidazione – G) I legittimari non partecipanti al patto – H) Il recesso.

1. Vocazione, delazione e rapporti in cui non si ha successione

La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (art. 456 c.c.).

La successione *mortis causa* può essere legittima e testamentaria, a titolo universale e particolare.

Prima dell'apertura della successione la posizione dei successibili non è assimilabile né ad un diritto soggettivo o ad un'aspettativa, in quanto non c'è alcuna tutela, né ad una pretesa alla quota di riserva – se legittimari-, o ad una fattispecie in itinere. Tuttavia, tenuto conto che spesso il titolo per cui si succede è preesistente alla morte, ancorché inoperante, parte della dottrina discorre di aspettativa particolare, propria delle successioni *mortis causa*.

Il procedimento successorio ha inizio con l'**apertura della successione** che, come già detto, si ha al momento della morte.

La morte presunta e l'apertura della successione: è equiparata negli effetti alla morte naturale, differenziandosene solo per le modalità di accertamento (esso è compiuto dall'autorità giudiziaria e si fonda su una presunzione legale connessa al decorso del tempo) e per il termine di prescrizione del diritto di accettare che decorre dal passaggio in giudicato della sentenza.

La vocazione: è la designazione (per testamento o per legge) dei successori del *de cuius*, titolo in forza del quale si è chiamati a succedere e fondamento della delazione.

La delazione è l'attribuzione del diritto di succedere in forza del titolo, conferisce il diritto-potere di accettare l'eredità.

Si ritiene, quanto alla **natura giuridica**, che si tratti di un diritto potestativo di accettare, diritto strumentale o diritto al diritto. Suggestiva, ma isolata, è la tesi (FERRI) secondo cui la posizione del chiamato sia fatta di poteri e non di diritti, essendo egli nella condizione di determinare una modificazione giuridica attraverso una manifestazione di volontà, indipendentemente dall'altrui contegno.

È stato esattamente osservato che, qualunque sia il titolo per cui si succede, il fenomeno della delazione è regolato unicamente dalla legge, potendo il *de cuius* influire solo sulla determinazione dei successori (erede o legatario) e sul quantum a ciascuno attribuito.

Rapporti trasmissibili a causa di morte: in via generale si succede nei diritti di natura patrimoniale, compresi i diritti potestativi. Quanto ai rapporti in via di formazione, la regola è la intrasmissibilità, fanno eccezione quelle fattispecie che non si estinguono per la morte del *de*

cuius (proposta irrevocabile, proposta fatta dall'imprenditore nell'esercizio dell'impresa opzione). Non tutti i rapporti giuridici patrimoniali possono essere trasmessi per successione: per esempio la posizione di socio illimitatamente responsabile di società personali ed in genere tutti i rapporti *intuitu personae* ed i diritti reali che si estinguono per la morte del titolare.

Sono, altresì intrasmissibili i rapporti di natura personale ed i diritti della personalità, i diritti familiari e le relative azioni.

In definitiva la successione ereditaria opera solo nell'ambito dei rapporti patrimoniali privati, essendone esclusi quelli di natura pubblica.

2. Il divieto dei patti successori. art. 458 c.c.

Numerose sono le problematiche afferenti a questa fattispecie, e l'unico dato che sembra consolidato riguarda i **requisiti** del patto successorio: una **convenzione** (alla quale va equiparato anche l'atto unilaterale per il caso di rinuncia) che deve avere ad oggetto un'entità della futura successione.

Quanto al **fondamento** del divieto, le teorie che si fronteggiano sono le seguenti:

a) **teoria della tipicità della delazione**: si basa sulla lettera dell'art.457 e, conseguentemente, sull'inammissibilità di una delazione pattizia;

b) **teoria della tutela della libertà testamentaria**: secondo la quale la norma proibitiva garantisce la revocabilità del testamento, infatti con una convenzione il disponente si priverebbe dello *ius poenitendi*. La tesi è stata **criticata** sostenendo che, così ragionando, dovrebbe ritenersi legittimo un patto successorio revocabile: oggetto del divieto non sarebbe, quindi, la struttura contrattuale, bensì l'irrevocabilità che ne consegue.

c) **Teoria della tutela del principio della centralità del volere del testatore**: secondo cui nell'ambito del diritto delle successioni la volontà testamentaria ha un ruolo determinante, come si evince dalle norme che in più punti divergono dalla disciplina dettata in tema di contratti. Infatti, non essendo il testamento diretto a fondare l'altrui affidamento, in materia di interpretazione non si applicano le norme in tema di buona fede (artt. 1366 c.c. e segg.), ma si cerca la reale volontà del disponente; rileva l'errore sul motivo (art. 624 c.c.); rileva l'errore vizio, a prescindere dal ricorrere dei requisiti della riconoscibilità e dalla scusabilità. Pertanto, secondo questa tesi, allo stato però ancora minoritaria, il divieto si riferisce alla struttura contrattuale, e

dunque bilaterale, della convenzione, come confermato dalla diversa disciplina applicabile.

Si distinguono:

a) **patti successori istitutivi**: sono contratti *mortis causa* che mirano a disciplinare rapporti e situazioni che si formano, in via originaria, con la morte del soggetto;

b) **patti successori dispositivi e rinunziativi**: sono contratti o atti *inter vivos* con cui si dispone o si rinunzia a future successioni. Secondo l'orientamento prevalente, quelli aventi causa gratuita sono vietati per scongiurare il rischio di atti di prodigalità e, soprattutto, per il divieto contenuto nell'art. 771 c.c.; quelli onerosi, invece, lo sono perché sarebbe eticamente sconveniente considerare la morte altrui come fatto avente vantaggiose implicazioni economiche;

c) **patti successori obbligatori**: sono quelli con cui ci si obbliga a disporre della propria successione o a disporre o rinunziare ai diritti che spetteranno su una futura successione. Anch'essi sono radicalmente nulli poiché il divieto contenuto nell'art. 458 è di natura sostanziale.

Non è altrettanto pacifica, invece, la questione relativa al vizio che inficia gli **atti esecutivi** del patto obbligatorio ed in particolare il testamento. Al riguardo, secondo la tesi prevalente e preferibile, questo sarebbe nullo per l'illiceità del motivo, *ex art.* 626 c.c.; non hanno più seguito, invece, le teorie che sostengono che l'atto sia nullo per mancanza della spontaneità o, piuttosto annullabile per errore di diritto *ex art.* 624 c.c..

Un discorso a parte merita l'ipotesi della **rinunzia**: essa, infatti, è colpita da nullità solo se precede la morte del *de cuius* alla cui eredità si rinunzia, se è ripetuta dopo l'apertura della successione essa è valida; argomentando dall'art. 526, infatti, la rinunzia è impugnabile solo se è effetto di violenza e dolo.

È molto discussa anche la **possibilità di conversione del patto successorio in un testamento valido**:

a) **tesi positiva**: è convertibile il negozio giuridico illecito se l'illiceità deriva dal mezzo adottato e non dallo scopo;

b) **tesi negativa preferibile**: sebbene, in virtù del rinvio operato dall'art. 1324 c.c., sia applicabile l'art. 1424 anche agli atti unilaterali, è pur sempre necessaria l'identità di struttura, unilaterale, appunto, tra il negozio illecito ed il negozio risultante dalla conversione. In secondo luogo, sarebbe comunque compromessa la libertà testamentaria e si violerebbe l'art. 457 c.c. secondo cui è legittima solo la delazione legale o testamentaria.

Il patto successorio istitutivo è, altresì, insanabile *ex artt.* 590 o 799 c.c. perché l'istituto, eccezionale, della conferma è limitato ai testamenti ed alle donazioni.

Passiamo alla disamina di alcune fattispecie molto discusse:

a) la donazione *mortis causa*: è nulla *ex art.* 458 c.c. in quanto patto successorio istitutivo gratuito. La morte, infatti, permea la causa dell'attribuzione che è efficace solo dopo la morte del donante; inoltre, la natura contrattuale della donazione deroga al principio di revocabilità delle disposizioni testamentarie;

b) la donazione sotto modalità di morte: che può essere *cum moriar* (in cui la morte è termine iniziale); *si moriar* (la morte è condizione sospensiva se avvenga entro un termine o con date modalità); *si prae-moriar* (la premorienza è condizione sospensiva).

1) tesi della validità, c'è, infatti, l'immediata disposizione del bene e conseguente produzione di effetti negoziali, ancorché preliminari: il beneficiario acquista un'aspettativa giuridicamente tutelata, come qualsiasi acquirente sotto condizione sospensiva o a termine;

2) tesi della validità della donazione sotto condizione (preferibile), questa, infatti, retroagisce al momento della conclusione del negozio, mentre quella sottoposta a termine produce effetti *ex tunc*, al momento della morte;

3) tesi della nullità, perché è disposizione irrevocabile dei propri beni per il tempo successivo alla morte.

c) contratto a favore del terzo con prestazioni da eseguirsi dopo la morte dello stipulante: rispetto a questa fattispecie si pone unicamente un problema di qualificazione giuridica: secondo una teoria si tratterebbe di un negozio *mortis causa* eccezionalmente consentito. Secondo la tesi preferibile, tuttavia, si tratta di un negozio *inter vivos*, mancando alla fattispecie tutti gli elementi del patto successorio, dunque: a) non è un patto istitutivo perché l'acquisto avviene *inter vivos*; la morte è termine di efficacia (infatti il terzo acquista un diritto definitivo e non una aspettativa di mero fatto, che in caso di premorienza allo stipulante può trasmettere ai propri eredi, art. 1412 co.2 c.c.); infine il bene non è compreso nel patrimonio dello stipulante; b) non è neppure una *donatio mortis causa* perché il terzo non acquista a titolo derivativo dallo stipulante, bensì dal promittente. Pertanto, **si tratta di un negozio *inter vivos* la cui esecuzione è solo differita.**

La dottrina si interroga, inoltre, circa l'ammissibilità della nomina del terzo, effettuata dallo stipulante, per testamento:

1) **teoria positiva:** essa si basa sulla duplice considerazione che l'art. 1920 co. 2 c.c. sul contratto di assicurazione esprima un principio generale, e che il terzo è avente causa dal promittente, dal cui patrimonio proviene l'attribuzione a favore del terzo;

2) **teoria negativa preferibile:** perché in violazione dell'art. 458 c.c., infatti, la designazione del terzo avrebbe effetto solo con la morte dello stipulante, momento in cui sorge il diritto del beneficiario.

d) **Contratto di assicurazione a favore del terzo.** L'art. 1920 co. 2 c.c. consente che il beneficiario del premio assicurativo venga nominato successivamente alla stipula del contratto; ciò può avvenire: 1) con atto tra vivi, e si tratterà di un'attribuzione indiretta *inter vivos*; 2) con testamento, rispetto a cui la migliore dottrina parla di attribuzione indiretta (perché il terzo acquista dal promittente) a causa di morte (perché il titolo da cui essa origina è il testamento). Si tratta dunque di un'deroga eccezionale all'art. 458 c.c. che non consente estensioni.

e) **clausole di continuazione nelle società di persone.** Con riguardo al divieto dei patti successori la dottrina ha posto il problema della validità o meno anche delle c.d. clausole di continuazione. Al riguardo vanno fatte delle distinzioni sia in ordine al tipo di clausola sia al tipo di società nel cui statuto esse sono introdotte.

1) **Facoltative:** sono senz'altro valide, in quanto alla morte del *de cuius* i suoi eredi avranno un diritto potestativo ad entrare in società. Essa va inquadrata nell'ambito del contratto a favore del terzo.

2) **Obbligatorie:** gli eredi del socio defunto sono obbligati, appunto, ad entrare in società, pena il risarcimento del danno ai superstiti. Esse vanno inquadrare nella figura della promessa del fatto del terzo e, rispetto alla loro validità vi sono due tesi:

a) **tesi della nullità** perché per l'acquisto dello *status* di socio è necessaria un'esplicita manifestazione di volontà;

b) **tesi preferibile della validità** perché non manca un'adesione esplicita in quanto per effetto dell'accettazione sorge un obbligo *ex art. 1381 c.c.* di indennizzo se non si vuole aderire al contratto sociale.

1) **AUTOMATICHE:** l'acquisto dello *status* di socio si realizza con l'accettazione dell'eredità. Esse, secondo la teoria preferibile e maggioritaria, sono nulle perché l'acquisto della qualità di socio a responsabilità illimitata deve discendere da un atto di volontà che non può concretarsi nell'accettazione (la quale potrebbe anche essere tacita).

f) **clausole di consolidazione**: con esse si prevede l'accrescimento della quota del socio defunto a favore dei soci superstiti, senza che questi debbano corrispondere alcunché agli eredi. Se così concepite sono senz'altro nulle in quanto integrano un patto successorio istitutivo: il socio dispone in vita della sorte della propria quota (a favore dei soci superstiti).

Sono, invece, valide le clausole che prevedono a favore degli eredi il pagamento dell'equivalente in danaro delle quote, essendo in armonia con il dettato dell'art. 2284 c.c..

g) **clausole di continuazione nelle s.p.a.**: argomentando dall'art. 2355 c.c., non si può prevedere l'intrasmissibilità delle azioni. Tuttavia, secondo parte della giurisprudenza è legittima la clausola che attribuisca ai soci superstiti il diritto di opzione ad acquistare dagli eredi del socio defunto le azioni cadute in successione. Infatti: la clausola non incide sulla successione; non deroga, ma presuppone, la successione perché *medio tempore* le azioni sono acquistate dagli eredi; a differenza delle clausole di consolidazione (ove l'acquisto si determina in dipendenza della morte del socio) la morte è solo l'evento a cui è subordinata l'efficacia dell'opzione.

h) **clausole di continuazione nelle s.r.l.**: l'art. 2469 c.c. consente di prevedere l'intrasmissibilità delle quote, tuttavia, al riguardo, si pongono problemi di interpretazione: infatti, o si ritiene che sia eccezionalmente ammessa la clausola di consolidazione pura, o, la norma va comunque letta conformemente ai principi dettati dall'art. 458 c.c..

Pertanto, nessun problema se è prevista la liquidazione del valore della quota agli eredi da parte dei soci; mentre maggiori perplessità desta il caso in cui debba essere la società a liquidare la quota. In quest'ipotesi, infatti, occorre anche tutelare l'integrità del patrimonio sociale e si deve tener conto del divieto *ex art. 2474 c.c.* di acquisto di azioni proprie. Dunque, delle due l'una: o si ritiene che l'ipotesi è inammissibile non solo per il divieto ma anche perché, riducendo il capitale, si viola anche il principio della tassatività delle cause di riduzione; oppure si opta per una lettura combinata degli artt. 2469 e 2474 c.c., ritenendo che il legislatore abbia implicitamente previsto l'obbligo, in questo caso, di ridurre il capitale sociale.

i) **mandato *mortis causa***: è il mandato concluso in vita dal mandante che conferisce al mandatario l'incarico di trasferire, dopo la sua morte, beni facenti parte del suo asse ereditario. Esso ha, dunque, lo scopo di attuare un'attribuzione patrimoniale *mortis causa* ma con atto *inter*

vivos ed è pertanto nullo ex art. 458 c.c.: il mandante, infatti, dispone di beni facenti parte della propria eredità mediante il contratto di mandato (patto successorio istitutivo).

l) mandato post mortem exequendum: il contratto di mandato è concluso in vita del mandante, ma la sua esecuzione è differita a dopo la morte del mandante medesimo. Secondo la tesi preferibile il contratto non viola il divieto dei patti successori a condizione che l'attività del mandatario abbia ad oggetto il compimento di attività materiale o atti meramente esecutivi di un'attribuzione patrimoniale già verificatasi (la dottrina ritiene, infatti, che l'art. 1722 n. 4 c.c. – che include la morte del mandante tra le cause di estinzione del mandato – sia disposizione derogabile).

m) mandato unilaterale: non è tecnicamente un mandato (che è fattispecie contrattuale) bensì un incarico a compiere determinate attività che il *de cuius* conferisce ad un soggetto e che deve essere accettato. Può essere contenuto in un testamento ed è valido essendo un atto unilaterale (sempre revocabile) ed un'ipotesi tipica è la nomina dell'esecutore testamentario.

n) patto di famiglia: è un patto successorio eccezionalmente valido che riguarda solo i legittimari, infatti esso si può configurare come:

- 1) patto successorio dispositivo perché i legittimari, partecipando al patto, perdono il diritto di agire in riduzione e di chiedere la collazione;
- 2) patto successorio rinunciativo, qualora essi rinuncino in tutto o in parte alla liquidazione dei loro diritti. (cfr *infra*).

3. *Institutio ex re certa*

È pacifico che l'art. 588 c.c. fissa al comma 1 un criterio di interpretazione oggettivo, mentre il comma 2 un criterio di interpretazione soggettivo che si traduce nel seguente principio: vi è istituzione di erede, non solo se la quota è fissata numericamente, ma anche quando può essere successivamente determinata mediante la valutazione dei beni assegnati in proporzione all'asse relitto, sempre che risulti che il testatore volle disporre del bene in funzione di quota.

I problemi che si pongono riguardo a questa fattispecie sono:

1) **capacità espansiva rispetto ai beni non assegnati**, ci si domanda cioè come ed a chi vengano attribuiti i beni di cui il testatore non ha disposto, vi sono tre tesi:

a) i beni vanno solo agli eredi legittimi, perché l'*institutio* vale anche a determinare un limite all'attribuzione;

b) i beni vanno agli eredi testamentari in proporzione delle quote determinate *ex post*;

c) bisogna distinguere tra beni volutamente tralasciati dal testatore, rispetto ai quali si apre la successione legittima, e beni sopravvenuti, rispetto ai quali si instaura una comunione incidentale tra eredi testamentari e legittimi, ognuno nelle quote di propria spettanza;

d) secondo la teoria preferibile si apre la successione legittima. Resta inteso che se gli eredi testamentari rivestono anche la qualità di eredi legittimi parteciperanno anch'essi, ma secondo le proporzioni stabilite dalla legge.

2) **rapporti con la divisione fatta dal testatore**, al riguardo si fronteggiano tre tesi:

a) sull'assunto che argomentando dall'art. 763 c.c. la divisione presuppone la predeterminazione delle quote, si afferma che l'istitutio raggiunge finalità simili, ma sempre senza determinazione delle quote;

b) secondo questa teoria, anche la divisione può essere senza predeterminazione di quote, ma alla divisione si applica l'art. 734 co. 2 c.c., mentre per l'istitutio opera la *vis expansiva*;

c) secondo la tesi preferibile le due fattispecie si pongono in rapporto di *genus* (l'*istitutio ex re certa*) a *species* (divisione senza predeterminazione di quote), infatti l'art. 734 c.c. non è che un'ipotesi applicativa dell'art. 588 co. 2 c.c. perché quando la divisione è senza predeterminazione di quote, attuando un'attribuzione in funzione di quota, è una manifestazione dell'art. 588 co. 2, che è solo una norma fissante un canone interpretativo.

d) **revocazione delle disposizioni testamentarie per alienazione o distruzione**: secondo un tesi, in analogia con quanto previsto dall'art. 735 c.c., permane l'istituzione ereditaria.

Secondo la tesi preferibile, invece, l'istituzione cade in quanto la quota determinata *ex post* sarà uguale a zero, non essendovi più quel bene nell'asse ereditario (alla medesima soluzione perviene chi applica analogicamente al caso l'art. 686 c.c.).

4. Differenze tra eredità e legato

Questo argomento non presenta particolari problemi, né teorici né applicativi. Tuttavia degne di rilievo sono le teorie sviluppatesi in ordine alla natura giuridica dell'eredità e la qualificazione dell'attribuzione dell'usufrutto generale.

1) Natura giuridica dell'eredità:

a) **teoria atomistica:** l'eredità è un insieme di rapporti autonomi, unificati nella persona dell'erede;

b) **teoria dell'universalità di diritto:** l'eredità è una *universitas iuris*, ma questa qualità permane nel solo passaggio dal patrimonio del *de cuius* a quello dell'erede. Questa tesi ha prestato il fianco a numerose obiezioni dal momento che vi è una contraddizione con la possibilità che il patrimonio ereditario si dissolva in rapporti che riprendono la loro individualità, nel caso di accettazione pura e semplice, o che si formino due patrimoni separati, in caso di accettazione beneficiata;

c) **teoria del patrimonio autonomo:** esso è reso unitario dalla legge nella sola fase tra l'apertura della successione e l'accettazione dell'eredità, infatti, in caso di accettazione beneficiata o di separazione dei beni, si tramuta in patrimonio separato, comunque nella titolarità dell'erede; mentre nel caso di accettazione pura e semplice si confonde con il patrimonio personale dell'erede stesso.

2) Attribuzione dell'usufrutto generale:

1) **teoria dell'attribuzione a titolo di erede** che si basa sulle seguenti considerazioni: essa rientra nella previsione dell'art. 588 c.c.; l'usufrutto, così come la nuda proprietà sono diritti nuovi che non esistevano nel patrimonio del *de cuius*; il significato del principio "*semel heres semper heres*" è l'irretrattabilità dell'accettazione.

Aderendo a questa tesi è necessaria, per l'acquisto, l'accettazione dell'eredità (ed il diritto di accettare si trasmette gli eredi), l'usufruttuario è direttamente responsabile nei confronti dei creditori ereditari, in caso di alienazione o trasformazione dei ben oggetto dell'attribuzione non si intende revocata l'istituzione ereditaria;

2) **tesi prevalente dell'attribuzione a titolo di legatario** che si basa sull'assunto che l'erede deve succedere nell'identica posizione del defunto; è, inoltre, estraneo alla successione universale l'acquisto costitutivo; l'usufruttuario non risponde dei debiti ereditari illimitatamente (cfr. art.1010 c.c.), infatti egli è tenuto al pagamento delle annualità solo perché si tratta di un carico gravante sull'intero patrimonio, e pertanto, quanto al capitale, gravano sul nudo proprietario, quanto agli interessi, sull'usufruttuario.

Corollario della tesi è, quindi, che l'acquisto dell'usufrutto è automatico; l'usufruttuario risponde dei debiti verso l'erede, non essendovi successione nel debito; si applica l'art. 686 c.c. (anche se nella pratica è, quantomeno, improbabile trattandosi di usufrutto generale).

5. Amministrazione dei beni ereditari e particolari chiamati

Le ipotesi più interessanti, al riguardo, sono le seguenti:

a) **poteri del chiamato ex art. 460 c.c.**, premesso che l'amministrazione del "chiamato" non ha funzione liquidatoria: egli è tenuto all'adempimento dei debiti ereditari nei limiti in cui sia necessario per la conservazione del patrimonio ereditario. Può utilizzare, ove esistente, denaro ereditario, senza che ciò importi, secondo la migliore dottrina, accettazione implicita dell'eredità.

Può contrarre mutui passivi, anche garantiti da ipoteca. Ciò che gli è inibito è il compimento di atti di investimento (o meglio, diviene erede puro e semplice, importando il compimento di questi atti accettazione tacita dell'eredità).

Il chiamato non può accettare eredità devolute al *de cuius*, legati o donazioni: questi atti, infatti, esulano dalla funzione conservativa e presuppongono la volontà di erede.

Si ritiene che il chiamato, relativamente al compimento degli atti ex art. 460 c.c. possa rilasciare sia procura generale che speciale.

In ipotesi di impedimento, conflitto di interessi o rifiuto da parte del chiamato bisogna distinguere:

1) **chiamato non possessore**: si nomina un curatore dell'eredità giacente, o se si ammette, un curatore speciale (per esempio nel caso in cui il chiamato abbia sempre amministrato il patrimonio ereditario);

2) **chiamato possessore**: si nomina un curatore speciale (argomentando dall'art. 486 co. 2 c.c.).

b) **amministrazione in caso di pluralità di chiamati**, al riguardo occorre distinguere:

1) **chiamati in beni determinati**: la delazione è delimitata e ciascun chiamato amministra i beni che gli sono stati attribuiti;

2) **chiamati in quote indivise**: in questo caso tutti possono esercitare i poteri ex art. 460 c.c. rispetto a tutti i beni.

Se più sono i chiamati amministratori, per parte della dottrina essi dovranno agire congiuntamente, tranne per il compimento di atti urgenti ed indifferibili. Altri, invece, ritiene che essi possano agire congiuntamente o delegare ad uno soltanto l'amministrazione del patrimonio.

In caso di disaccordo la decisione circa l'utilità dell'atto a compiersi spetterà all'autorità giudiziaria. Permane l'incertezza, non risolta dall'introduzione del giudice unico, sull'autorità competente (se in composizione monocratica o collegiale).